



**REGOLAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO
"NEVIO FABBRI"**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 26/03/2018

CAPO I – FINALITA', PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 1 – FINALITA' E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

La Casa di Riposo "Nevio Fabbrì" di Molinella, ubicata in Via Murri 3, ospita persone non assistibili a domicilio per le loro condizioni fisiche psichiche ambientali o relazionali ed in particolare:

- Anziani autosufficienti con un buon livello di autonomia ma a rischio di emarginazione o solitudine, oppure inseriti in contesti famigliari insufficienti.
- Anziani parzialmente non autosufficienti
- Anziani non autosufficienti che presentano:
 - esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere assistiti dal proprio nucleo famigliare
 - fase post acuta e/o post ospedaliera che necessita di un intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo mantenimento;
 - decadimento cognitivo medio grave che necessita di stretta sorveglianza.

La Casa di Riposo offre inoltre un servizio di appoggio temporaneo alle famiglie, consentendo ricoveri per brevi periodi previa verifica della disponibilità del posto.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

La Casa di Riposo opera nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale, oltre che nel rispetto del patrimonio culturale, religioso, politico di ognuno e favorisce la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita comunitaria.

Favorisce altresì i rapporti con la realtà territoriale del paese attivando, dentro e fuori la struttura, momenti di incontro.

La Casa di Riposo garantisce un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare, di assistenza sanitaria di base e riabilitativa al fine di recuperare, stimolare, mantenere tutte le capacità fisiche e mentali, affettive e relazionali e l'autonomia degli ospiti, per assicurare loro il massimo benessere psico-fisico e perseguire, dove possibile, strategie di rientro nell'ambiente di provenienza.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Il governo organizzativo della struttura è assicurato dal Coordinatore/Responsabile che garantisce l'organicità dei servizi e la corretta armonizzazione delle prestazioni di supporto (alberghiero, socio – assistenziale, medico, infermieristico ed altro).

Nella Casa di Riposo sono accolti utenti appartenenti alle tipologie specificate nell'art.1:

L'assistenza agli ospiti è prestata attraverso l'adozione di interventi personalizzati mediante il piano di assistenza individuale (PAI), come specificato all'art. 16.

ARTICOLO 4 – PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

La Casa di Riposo fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni tra loro integrate, nel rispetto della normativa in materia, e così articolate:

- servizio alberghiero, comprensivo di ospitalità residenziale, servizio ristorazione, servizio guardaroba e lavanderia;
- assistenza tutelare diurna e notturna: alzata, cura dell'igiene della persona, vestizione, aiuto nella somministrazione dei pasti, aiuto alle persone non autosufficienti, messa a letto, interventi rivolti alla cura della persona;
- assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medico generica, infermieristica anche notturna, riabilitativa e farmaceutica;
- assistenza sanitaria polispecialistica, tramite i presidi e i servizi territoriali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente (di seguito indicata in sintesi come AUSL).
- Attività di mobilitazione, occupazionali, ricreativo-culturali (attività motorie a piccoli gruppi, attività manuali, uscite, attività ludiche, proiezioni, lettura quotidiani, ascolto musica).

Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente preparato e qualificato, dipendente dall'Ente gestore e/o in rapporto convenzionale.

All'interno della struttura è a disposizione degli ospiti una cappella, dove viene celebrata la S. Messa, secondo la disponibilità ed il calendario predisposto dal Parroco.

L'assistenza religiosa è prestata nel rispetto della volontà e libertà dei singoli.

Nell'erogazione delle prestazioni previste potrà essere richiesta la collaborazione dei familiari, quale risorsa tesa a favorire una maggiore conoscenza dei bisogni dell'anziano e a mantenere vivi i legami affettivi e relazionali

CAPO II - CRITERI, MODALITA' E REQUISITI D'ACCESSO

ARTICOLO 5 - CRITERI E PROCEDURE D'AMMISSIONE PER OSPITI SU POSTI PRIVATI

La domanda di ammissione deve essere presentata presso lo Sportello Sociale del Comune o presso l'Ufficio Casa di Riposo e sottoscritta dall'interessato o, in caso di impedimento, da un familiare o altra persona che se ne occupi, previo accertamento della consapevolezza dell'interessato stesso.

La domanda di ammissione deve essere compilata sull'apposita modulistica predisposta e disponibile presso il suddetto Sportello Sociale, presso la struttura o direttamente scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.molinella.bo.it

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla documentazione indicata nella modulistica stessa.

L'accesso ai posti è destinato:

- prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Molinella,
- in subordine, a chi ha familiari (figli e nipoti) residenti nel Comune di Molinella,
- in caso di ulteriore disponibilità, a cittadini non residenti.

La graduatoria delle domande di ammissione viene redatta in base a criteri di priorità preventivamente stabiliti che tengono conto:

- delle condizioni sanitarie e di autonomia della persona;
- della condizione sociale, psicologica e relazionale del soggetto e del suo nucleo familiare;
- del carico assistenziale sostenuto e sostenibile dal nucleo familiare;
- di eventuale preesistente funzione del servizio di assistenza domiciliare o di altri servizi;
- di eventuale preesistente richiesta di ricovero presso la Casa di Riposo od altre strutture protette;
- della compatibilità tra la situazione oggettiva dell'utente e le risorse disponibili della struttura.

Con riferimento ai suddetti criteri, ad ogni ospite viene assegnato un ordine di priorità, in base al quale vengono gestite le chiamate d'ingresso.

A parità di ordine di priorità, vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La valutazione per l'ammissione, secondo le necessità dell'ospite, viene effettuata da una apposita Commissione tecnica composta dal Coordinatore/Responsabile della struttura, dal personale dedicato al Coordinamento dell'attività assistenziale ed infermieristica, dall'Assistente Sociale e dalla terapeuta della riabilitazione.

Al variare delle condizioni sociali e/o sanitarie del richiedente, previa verifica della Commissione, si procede ad una rivalutazione della posizione in graduatoria.

Viene comunque data precedenza assoluta alle situazioni che presentano una valutazione di emergenza sociale, documentata dai Servizi.

ARTICOLO 6 - CRITERI E PROCEDURE D'AMMISSIONE PER OSPITALITA' TEMPORANEA NON CONVENZIONATA.

Può essere richiesta ospitalità temporanea, per brevi periodi, di durata non eccedente i 90 giorni, nei momenti in cui vi siano posti letto disponibili.

L'emergenza e la durata devono risultare chiaramente documentate.

L'ospitalità temporanea non può trasformarsi in definitiva.

Anche per le ospitalità temporanee valgono gli stessi criteri e procedure di ammissione previsti nell'articolo 5.

CAPO III - RETTE

ARTICOLO 7 – RETTE.

Le rette di permanenza nella struttura hanno cadenza mensile e sono così diversificate, in base alla tipologia e alle fasce di intensità assistenziale:

- OSPITI RESIDENZIALI RESIDENTI (con particolare riferimento all'ART1)
- OSPITI RESIDENZIALI NON RESIDENTI (con particolare riferimento all'ART1)
- DEGENZE TEMPORANEE (con particolare riferimento all'ART1)

Lo stato di autosufficienza è determinante nella definizione dell'importo della retta, la quale tuttavia verrà tempestivamente aggiornata qualora si verifichi una modifica dello stato di autosufficienza dell'ospite.

La retta mensile :

- è fissata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale;
- il relativo aggiornamento è successivamente comunicato agli obbligati al pagamento della retta.

La retta è comprensiva di una quota mensile denominata "regalia" messa a disposizione direttamente dell'ospite dall'Amministrazione comunale ed utilizzata per le quotidiane esigenze personali (farmaci, trasporti, spese personali ecc.).

Qualora la retta mensile non fosse corrisposta, tutta o in parte, dall'ospite (tenuto conto dello stato economico del medesimo e come da certificazione prodotta), la relativa quota integrativa è posta a carico dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, come disciplinato dall'art. 433 del Codice Civile, tenuto conto dello stato economico documentato dei familiari medesimi.

La retta mensile può essere integrata da un contributo comunale qualora i familiari obbligati, per gravi e documentati motivi, non siano in grado di provvedere alla copertura per l'intero importo. In questo caso, il contributo è proporzionato al reddito mensile pro-capite, nella misura indicata in apposito e separato documento.

Per i ricoverati residenti fuori dal Comune di Molinella al momento dell'ammissione, l'eventuale integrazione della retta non garantita dai familiari è interamente a carico del Comune di provenienza.

Annualmente, viene rilasciata, da parte del Comune, un'attestazione relativa ai costi deducibili ai fini fiscali e relativi all'assistenza specifica.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE RETTE.

Per quanto attiene le modalità di pagamento:

- La retta mensile viene applicata dalla data fissata per l'inserimento in struttura.
- La retta a carico del ricoverato e l'eventuale integrazione a carico dei familiari obbligati deve essere versata mensilmente tramite le modalità segnalate dall'Ufficio competente al momento dell'ingresso.
- In caso di rinuncia o decesso, la retta verrà calcolata in base ai giorni di degenza.
- I ricoveri ospedalieri o le assenze temporanee per altri motivi non danno diritto alla riduzione della retta.

ARTICOLO 9 – DEPOSITO CAUZIONALE.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare la possibilità di richiedere versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, di importo pari a due mensilità, secondo modalità specificatamente stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 10 – RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA.

Il mancato pagamento della mensilità, debitamente contestato, comporta l'inizio del procedimento coattivo per il recupero del credito, con le modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia.

CAPO IV – AMMISSIONE IN STRUTTURA, PRESTAZIONI, SERVIZI E VITA QUOTIDIANA

ARTICOLO 11 - INGRESSO IN STRUTTURA.

L'ospite ammesso in struttura deve entrare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, pena la decadenza dall'ammissione stessa. Solo per comprovati motivi detto termine può essere dilazionato a cura del Coordinatore/Responsabile della struttura.

All'atto dell'ingresso l'ospite deve essere dotato del proprio corredo personale, contrassegnato da un numero, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio del Coordinatore Responsabile.

Al momento dell'accoglimento all'ospite viene assegnato il posto letto, compatibilmente alle disponibilità.

Possono avvenire successivi spostamenti – previa informazione all'ospite e ai parenti - qualora si presentino esigenze organizzative o della vita comunitaria e/o sanitaria.

L'ammissione avviene dopo l'espletamento di tutte le formalità previste e la sottoscrizione dell'impegno del richiedente e/o dei suoi familiari al rispetto del Regolamento della struttura.

ARTICOLO 12 – PRESTAZIONI INCLUSE NELLA RETTA DI DEGENZA.

La Casa di Riposo fornisce a tutti gli ospiti il seguente complesso di prestazioni di assistenza nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa regionale vigente:

- assistenza tutelare diurna e notturna all'interno della struttura;
- servizio alberghiero, comprensivo di alloggio e vitto;
- igiene e cura completa della persona ed aiuto nell'assunzione dei cibi qualora l'ospite non sia in grado di provvedere autonomamente;
- servizio di lavanderia e guardaroba;

- assistenza sanitaria di base, comprensiva di assistenza medica generica, infermieristica anche notturna, riabilitativa;
- accompagnamento a visite specialistiche, o esami di laboratorio, nell'ex presidio ospedaliero di Molinella;
- prenotazione per esami e visite specialistiche;
- assistenza religiosa;
- servizi di parrucchiere e barbiere;
- servizi di podologa una volta al mese, con esclusione di interventi specialistici;
- presidi per l'incontinenza;
- attività di mobilitazione, occupazionali e ricreative.

ARTICOLO 13 – PRESTAZIONI NON INCLUSE NELLA RETTA DI DEGENZA.

Tutto quanto non espressamente contemplato nell'art. 13 è escluso dalla retta di degenza.

In particolare, sono esclusi dalla retta di degenza l'assistenza medica specialistica e le spese per il trasporto presso le strutture idonee all'effettuazione di visite ed esami specialistici.

ARTICOLO 14 - VISITE DA PARTE DEI FAMILIARI.

Le visite sono consigliate negli orari compresi:

- fra le ore 9.00 e le ore 11.30;
- fra le ore 14.00 e le ore 17.30;
- fra le ore 18.30 e le ore 20.30.

Tuttavia, per promuovere e favorire i rapporti affettivi e le relazioni con la famiglia e la comunità, pur nella salvaguardia del diritto alla riservatezza ed al riposo degli ospiti, la struttura è aperta alle visite dei familiari in qualsiasi ora del giorno con l'unico vincolo di non recare disturbo alle attività e/o al riposo.

In caso di necessità o per motivi specifici, concordati con la Direzione della struttura, i familiari potranno trattenersi anche nell'orario notturno.

Durante la permanenza, i visitatori sono tenuti al massimo rispetto delle comuni norme di correttezza e della riservatezza degli ospiti nel loro complesso.

ARTICOLO 15- PERSONALE.

Nella Casa di Riposo operano le seguenti figure professionali:

- Coordinatore Responsabile
- Addetti all'assistenza di base (ADB) o Operatori Socio Sanitari (OSS)
- Responsabile Attività Assistenziali (RAA)
- Cuochi ed aiuto cuochi
- Personale di sala
- Addette guardaroba
- Animatrice
- Personale di pulizia

Per le competenze sanitarie sono attivate le seguenti figure professionali:

- Medico di struttura
- Coordinatore Infermieristico
- Infermieri professionali
- Terapista della riabilitazione (TDR)

Tutto il personale citato è facilmente riconoscibile perché dotato di apposito tesserino identificativo, con nome e qualifica, apposto sulla divisa o sul normale abbigliamento.

Il numero degli operatori delle varie figure professionali deriva dalle normative regionali in materia.

Come precisato all'art. 4, il personale, dipendente dall'Ente gestore e/o in rapporto convenzionale, è professionalmente preparato e qualificato.

ARTICOLO 16 - ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA.

L'assistenza risponde ai livelli stabiliti dalla normativa regionale e viene organizzata in base a progetti individuali formulati dall'equipe di lavoro in cui concorrono gli apporti professionali dei diversi soggetti che intervengono nell'assistenza.

In particolare, per ogni ospite viene predisposto ed attuato un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), nel quale vengono esplicitati obiettivi, strumenti e metodi di intervento, tempi di realizzazione e modalità di verifica, per garantire un'assistenza tutelare quotidiana che risponda in maniera adeguata ai bisogni specifici di ciascuno, con aggiornamenti periodici, come previsto dalla normativa in materia.

Il contenuto del PAI viene comunicato all'interessato e/o ai familiari.

ARTICOLO 17 - ASSISTENZA MEDICA ED INFERMIERISTICA.

All'interno della struttura è presente un medico dedicato che garantisce l'assistenza medica di base ed assicura l'espletamento delle funzioni ed attività mediche di diagnosi e cura e di coordinamento.

Al momento dell'accesso in struttura gli ospiti sono tenuti alla scelta del medico di struttura operante all'interno della Casa di Riposo, come previsto dalla normativa in materia.

In caso di richiesta specifica, può essere mantenuto il proprio medico di base, non oltre 45 gg. dall'ingresso nella struttura. Solo in caso di degenza temporanea, l'ospite può mantenere il proprio medico di base.

Il medico riceve in struttura, previo accordo con i familiari e/o gli ospiti.

E' garantita la compilazione della cartella clinica, la continuità terapeutica ed un'assistenza infermieristica in rapporti numerici coerente alle indicazioni della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 - ASSISTENZA FARMACEUTICA.

E' assicurata la fornitura di farmaci la cui spesa è a carico degli ospiti.

ARTICOLO 19 - ASSISTENZA RIABILITATIVA.

La Casa di Riposo dispone di un terapista della riabilitazione.

Il programma di terapia fisica e strumentale è coordinata dal medico di struttura ed eseguita dal fisioterapista.

ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI.

La partecipazione dei familiari sia alle attività assistenziali (previo accordo con gli operatori), sia alle attività ricreative, è particolarmente gradita perché crea un collegamento importante fra l'ospite ed il proprio ambiente familiare.

Periodicamente vengono organizzate feste in occasione di ricorrenze, quali il Natale, la Pasqua, compleanni, alle quali sono invitati parenti ed amici degli ospiti.

ARTICOLO 21- RAPPORTI COL VOLONTARIATO.

All'interno della Casa di Riposo possono operare, previo accordo con l'Amministrazione, Associazioni di Volontariato, sia per assistere gli ospiti, sia per organizzare momenti di svago e di festa.

Interventi di questo tipo, svolti ai sensi della normativa vigente, sono fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

I volontari devono attenersi alle indicazioni del personale dipendente e non possono comunque sostituirsi a tale personale per nessuna ragione, ma solo coadiuvarlo nelle varie attività.

La presenza di volontari è preceduta ed accompagnata da attività formative ed informative specifiche per un proficuo inserimento nella struttura.

Anche per i volontari vale l'obbligo della identificazione in struttura attraverso l'esposizione di un tesserino identificativo, rilasciato o dalla direzione della struttura o dalla stessa organizzazione di volontariato, qualora esista un accordo di collaborazione tra questa e la Casa di Riposo.

ARTICOLO 22 – SERVIZI ALL'OSPITE RESI DA PERSONALE ESTERNO ALLA STRUTTURA E NON FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Qualora l'ospite, o la sua famiglia, intendesse coinvolgere personale esterno alla Casa di Riposo per un'assistenza personalizzata ed integrativa, dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione scritta specificando nome, cognome ed indirizzo della persona per la quale si intende chiedere l'autorizzazione ad accedere alla struttura, con indicazione degli orari e del periodo.

In questo caso, il rapporto contrattuale viene instaurato esclusivamente tra il personale esterno e l'ospite e/o la sua famiglia, che si assumono in proposito ogni responsabilità.

Resta inteso che la struttura non è responsabile in alcun modo delle prestazioni erogate da personale esterno.

La direzione si riserva ogni più ampia facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione di cui sopra senza che siano dovuti risarcimenti, indennizzi o qualsiasi altro importo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 23 – ARREDI.

La tipologia di arredi è conforme a quanto in uso nelle abitazioni civili; tutti i letti sono elettrici e conformi alla normativa vigente.

All'ospite è consentito di portare nella propria stanza suppellettili, quadri, fotografie ed oggetti personali nel rispetto degli altri ospiti e compatibilmente con gli spazi disponibili.

Resta espressamente inteso che la Casa di Riposo non assume alcuna responsabilità per oggetti di qualsiasi tipo di proprietà dell'ospite (ivi compresi oggetti di valore, denaro, ecc) .

Nelle camere non è consentito l'uso di apparecchi per riscaldamento (comprese termocoperte, fornelli personali, ferri da stiro o altro).

Nelle camere è consentito, previa richiesta, l'uso di apparecchi audio - televisivi di proprietà personale, a condizione che non vengano disturbati gli altri ospiti, specialmente nelle ore destinate al riposo diurno e notturno.

ARTICOLO 24 – DIRITTI E DOVERI E REGOLE DELLA VITA QUOTIDIANA E COMUNITARIA.

I rapporti tra gli ospiti, i parenti ed il personale della Casa di Riposo devono essere improntati al reciproco rispetto e comprensione.

L'ospite – e i suoi familiari – hanno il diritto di:

- conservare la propria individualità ed identità, vedendo rispettate le proprie credenze, opinioni e sentimenti
- conservare i legami affettivi e relazionali
- conservare il più possibile ritmi di vita familiari
- essere informati sulle prestazioni sanitarie garantite e sulle terapie somministrate, sulle prestazioni assistenziali fornite e sugli standards di qualità previsti
- esprimere opinioni, suggerimenti e reclami sui servizi offerti

L'ospite – e i suoi familiari - si impegnano a:

- rispettare tutte le norme di sicurezza indicate nell'apposita segnaletica
- osservare le regole d'igiene dell'ambiente e della persona
- concorrere a curare la buona conservazione della stanza e degli spazi comuni, le strutture, gli arredi, gli impianti, le attrezzature e le suppellettili e adeguarsi alla richiesta dell'Ente di garantirne la corretta utilizzazione in relazione alle proprie capacità
- consentire al personale di servizio dell'Ente o incaricato di accedere nella stanza per provvedere alla pulizia, controlli e riparazioni
- rispettare le normali regole di convivenza e le eventuali indicazioni che l'Ente fornirà e che saranno portate opportunamente a conoscenza degli ospiti e dei visitatori.

Sono vietate mance e compensi di ogni genere al personale dipendente.

Non è consentito introdurre all'interno della struttura cibi, bevande e medicinali.

All'interno della struttura è vietato fumare, come da normativa nazionale.

Nel caso in cui l'ospite ed i familiari non rispettino le regole di convivenza, l'Ente si riserva di adottare i provvedimenti necessari.

ARTICOLO 25 - USCITE.

Non sono adottate misure coercitive tese a limitare la libertà di movimento e di azione degli ospiti.

Salva diversa prescrizione medica, gli ospiti autonomi godono di piena libertà di entrata ed uscita, previa comunicazione al personale e la compilazione di un apposito registro.

In caso di ospiti non completamente autonomi, l'uscita è consentita solo con l'accompagnamento di familiari, amici o volontari, previo consenso dell'Ente e compilazione dell'apposito registro.

In entrambi i casi, l'uscita comporta la totale responsabilità dell'ospite o dell'accompagnatore.

ARTICOLO 26 - ASSENZE.

Le assenze temporanee, motivate da ragioni di salute, da ricoveri ospedalieri o da rientri temporanei nel proprio nucleo familiare o da altra causa, devono essere comunicate al Coordinatore/Responsabile di struttura e danno luogo alla conservazione del posto, senza sospensione del pagamento della retta.

ARTICOLO 27 - DIMISSIONI.

L'ospite della struttura può essere dimesso in qualsiasi momento:

- Per volontà propria e/o della propria famiglia (anticipata da un preavviso di almeno 15 gg)
- Per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza
- Per grave inosservanza delle norme che regolano la vita della Casa di Riposo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI.

Periodicamente la struttura attiva la raccolta di dati necessari per monitorare i servizi offerti, che vengono valutati sulla base di standards predefiniti ed indicati nella Carta dei servizi della Casa di Riposo.

S'intende in tal modo verificare l'efficacia, l'efficienza e la funzionalità delle prestazioni e disporre di un riferimento per valutare i risultati e la qualità degli interventi.

Partecipano alla verifica tutte le figure con ruolo di responsabilità coinvolte nelle diverse attività.

Per la rilevazione della soddisfazione degli ospiti, familiari e tutori, vengono organizzati annualmente incontri ed indagini mediante questionari. Inoltre la struttura si impegna a rispondere a reclami e suggerimenti pervenuti.

Le risultanze di tali verifiche sono scritte e rimangono agli atti della struttura.

Copia della valutazione viene consegnata all'Amministrazione comunale per presa visione e per l'avvio delle eventuali azioni di miglioramento necessarie.

ARTICOLO 29 - TUTELA DELLA PRIVACY.

In base alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali, i dati idonei a rilevare lo stato di salute della persona possono essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato.

Nel rispetto della suddetta normativa, il trattamento dei dati comuni e sensibili va effettuato limitatamente alle finalità (con il consenso scritto dell'interessato che deve ricevere adeguata informazione) relative allo svolgimento delle attività e prestazioni della Casa di Riposo.

Tali dati sono sottoposti ad idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo strettamente necessario.

Al momento dell'ingresso in struttura all'ospite o ai familiari viene richiesto di esprimere liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 30 – RINVIO.

Per ogni materia non specificamente contemplata nel presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento.